

Silvio Ronci, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott. Antonino Grasso, l'avv. Matteo Giovanni Battaglia per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 25 settembre 2020 la Procura regionale ha chiamato in giudizio Marcello Franco Renato Forini e Laura Simona Maria Fossati, per sentirli condannare al risarcimento, in favore della Regione Lombardia, di un danno da disservizio di 27.709,04 euro.

Tale importo corrisponde al costo del personale utilizzato dalla stessa Amministrazione regionale per riesaminare gli atti relativi a numerosi progetti per corsi di formazione cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2000/2006 e in relazione ai quali i due convenuti erano stati sottoposti a procedimento penale, in concorso con numerosi altri soggetti, per reati volti all'appropriazione di ingenti risorse stanziare dalla UE, dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva accusato i sunnominati Forini e Fossati, in qualità di responsabili dello Sportello informativo del FSE presso la Regione (in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e altresì qualificati in atti come "*soci occulti della AICI FORM s.c. a r.l.*" (ente accreditato in ambito regionale alla formazione professionale), di avere, nel periodo 2001-2003:

. informato la cooperativa riguardo all'esistenza di bandi per i suddetti progetti di formazione, prima ancora che quei bandi venissero pubblicati nel

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- procurato alla cooperativa stessa falsi accordi sindacali, da allegare alle istanze di finanziamento;

- fatto approvare i finanziamenti dei progetti così presentati dalla cooperativa;

- avvisato quest'ultima riguardo ad eventuali ispezioni regionali e alla documentazione che sarebbe stata richiesta dagli ispettori stessi;

- ricercato il nominativo di un revisore contabile che fosse disponibile a certificare la rendicontazione di ciascun progetto finanziato, da presentarsi poi alla Regione.

In relazione a tali fatti, in sede penale i due attuali convenuti sono stati sottoposti a custodia cautelare (con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano del 12 maggio 2004) e, in data 1.12.2008, rinviati a giudizio con le imputazioni di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.) in relazione a 88 progetti di formazione (per 25 dei quali a titolo di reato tentato *ex art.* 56 c.p.).

In primo grado Forini e Fossati sono stati condannati alla reclusione di anni 4 e mesi 6 per il reato associativo e per due casi di tentata truffa (per gli altri 86 casi tale reato è stato dichiarato estinto per prescrizione), oltre all'interdizione quinquennale dai pubblici uffici e al risarcimento del danno - da liquidarsi in separata sede - in favore della Regione, costituitasi parte civile nel 2008 (Tribunale di Milano, sent. n. 14448/2011).

Il giudizio di secondo grado si è concluso con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, anche se il giudice

espressamente ha rigettato il motivo di appello relativo alla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto ritenendo provata l'esistenza di *“univoci elementi di responsabilità sia per il reato di associazione per delinquere che con riferimento ai due reati di cui agli artt. 56 c.p. e 640 bis c.p....”* (Corte di Appello, sent. n. 312/2013, in giudicato dall'1.6.2013).

La Procura regionale della Corte dei conti, messa a conoscenza dei medesimi fatti dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Milano con nota del 23.9.2009, con atto di citazione depositato il 29.7.2015 aveva già chiamato a rispondere gli odierni convenuti del danno da disservizio di 27.709,04 euro, ma la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia aveva dichiarato inammissibile la domanda per difformità con l'invito a dedurre (sentenza n. 153/2016, confermata da Sez. II App., sentenza n. 293/2019).

Pertanto il Requirente contabile, rinnovato il procedimento di garanzia con l'emissione di invito a dedurre in data 10.2.2020, con atto depositato il 25.9.2020 ha nuovamente promosso l'azione di responsabilità nei confronti del Forini e della Fossati per lo stesso pregiudizio erariale, cagionato dalle sopra descritte condotte, caratterizzate da abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti alle pubbliche funzioni e che hanno dato vita a un vero e proprio sistema illecito incidente sia nella fase di aggiudicazione dei finanziamenti pubblici, sia nella rendicontazione finale delle spese.

La loro commissione, ad avviso del Pubblico Ministero, era sufficientemente comprovata dal materiale probatorio raccolto nel procedimento penale (attività di P.G., dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori di garanzia, provvedimenti giurisdizionali), sottoposto ad

autonoma valutazione da parte della Procura contabile.

Secondo la prospettazione attorea, i due funzionari, sfruttando la loro posizione quali responsabili dello Sportello Informativo del FSE, favorivano e facevano ottenere indebitamente cospicui finanziamenti pubblici a determinati soggetti (specificamente, AICI FORM s.c.a.r.l. e AICI srl, in precedenza AICI Consult srl), ottenendo per ciascun progetto approvato somme di denaro il cui ammontare totale è stato stimato in circa 250.000 euro.

Dopo la scoperta di tale sistema criminoso emerso dalle indagini della Guardia di Finanza (delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano), l'Amministrazione regionale ha dovuto svolgere una lunga, articolata e non ordinaria attività di analisi, con correlata adozione di provvedimenti amministrativi, al fine di porre rimedio alle conseguenze degli illeciti commessi dagli odierni convenuti. In particolare, tra il 2004 e il 2010 la Regione ha riesaminato tutti i progetti cui avevano preso parte, come titolari o come soggetti delegati da altri enti, AICI FORM s.c.a.r.l., AICI srl e AICI Consult srl: ai controlli sono conseguiti atti di accertamento con recupero e modifica del contributo pubblico finale riconosciuto ai progetti, atti di revoca del finanziamento assegnato o comunicazioni di economie. Siffatto lavoro si è dispiegato in un arco temporale che va dal 2004 al 2010 e ha comportato l'impiego straordinario di personale dell'amministrazione, il cui costo complessivo è stato quantificato – con ricostruzione analitica - in 27.709,04 euro: tale somma costituisce il danno da disservizio imputato dal PM a Forini e a Fossati, solidalmente responsabili a titolo di dolo degli illeciti che, una volta scoperti,

hanno reso necessaria la predetta attività di verifica e riesame.

Con comparsa depositata in data 27.5.2021 si costituivano Marcello Franco Renato Forini e Laura Simona Maria Fossati. I medesimi eccepivano:

– in via preliminare, l'irritualità, inesistenza ed inefficacia dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto notificato a mezzo PEC al domicilio digitale del difensore che tuttavia era stato delegato dai convenuti solo in relazione all'invito a dedurre;

– l'intervenuta prescrizione dell'azione di danno, sia che si consideri come *dies a quo* del suo decorso il 25.9.2008 (data dell'udienza preliminare in cui Regione Lombardia si è costituita parte civile nel processo penale per fatti del periodo 2001-2003), sia il 2010 (termine delle verifiche e compiuta realizzazione del preteso danno da disservizio, il quale non ha nulla a che vedere con il giudizio penale e col precedente giudizio contabile), sia il 21.9.2009 (acquisizione della *notitia damni* da parte della Procura contabile mediante la nota della Guardia di Finanza);

– nel merito, l'infondatezza della domanda per difetto del nesso causale tra la condotta dei convenuti (che, per la loro posizione funzionale, non avevano il potere di valutare le domande di finanziamento, alterandone o condizionandone l'iter di assegnazione) e il danno erariale correlato all'indebita attribuzione dei fondi;

– il mancato esercizio, da parte del PM contabile, di una autonoma attività istruttoria, con violazione degli artt. 51 e 55 del Codice di giustizia contabile, il Requirente essendosi limitato a riprendere le risultanze emerse nel procedimento penale (che, peraltro, non si è concluso con una sentenza irrevocabile di condanna, cosicché non è applicabile all'odierno giudizio

amministrativo-contabile l'art. 651 c.p.p. sull'efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso);

– la mancanza di un danno certo, effettivo ed attuale, considerato che non è fornita la prova che i pretesi costi del personale fossero aggiuntivi rispetto agli emolumenti stipendiali ordinari, né che i controlli sugli 89 progetti fossero estranei alle normali attività istituzionali (le verifiche non sono state esternalizzate o demandate ad un organismo ad hoc);

– in relazione al *quantum* della pretesa risarcitoria, il fatto che i costi di riesame e controllo sostenuti dalla Regione andrebbero riferiti non a tutti gli 88 progetti di formazione, ma solo ai due oggetto del capo di imputazione di cui alla sentenza penale di condanna, come aveva rilevato in via incidentale la Sezione giurisdizionale per la Lombardia nelle motivazioni della precedente sentenza n. 153/2016. Ne consegue una riduzione proporzionale dell'ammontare del danno, pari a 2/88 di quello contestato nell'atto introduttivo del giudizio;

– in subordine, l'applicazione del potere riduttivo.

La causa è stata discussa all'udienza del 23.6.2021, celebrata in modalità telematica ai sensi dell'art. 85 comma 3 lett. e DL 17.03.2020 n. 18, convertito in L. 24.04.2020 n. 27. Il collegamento telematico è stato costante ed ininterrotto per l'intera durata dell'udienza, assicurando così la regolarità del contraddittorio processuale.

Nella discussione orali le parti, richiamandosi agli atti, insistevano nelle rispettive conclusioni, specificando alcune argomentazioni.

In particolare, il Pubblico Ministero: 1) replicava all'eccezione preliminare di irritalità, inesistenza ed inefficacia dell'atto introduttivo del giudizio facendo presente che il domicilio cui sono stati notificati invito a dedurre e citazione è quello che era stato eletto nel corso del primo giudizio di appello (concluso con sentenza n. 293/2019 della Sezione II[^] Centrale); 2) sull'eccezione di prescrizione, ricostruiva i fatti valorizzando, come termine iniziale, il momento della costituzione di parte civile nel processo penale del soggetto danneggiato che, ai sensi dell'art. 2945 c.c., ha effetto interruttivo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Il difensore, da parte sua, 1) ribadiva che la procura rilasciata in sede di invito a dedurre indicava espressamente di essere riferita a tale atto e, pertanto, la domiciliazione in essa contenuta non era estensibile ad eventuali successivi atti che quindi avrebbero dovuto essere notificati al domicilio legale dei convenuti; 2) con riferimento al *quantum* del danno contestato, richiamava un passaggio contenuto nella motivazione della precedente sentenza n. 153/2016 della Sezione giurisdizionale Lombardia per sostenere che la revisione effettuata dall'Amministrazione regionale avrebbe dovuto essere rapportata non già al totale degli 88 progetti di formazione, ma solo ai due contenuti nel capo di imputazione penale, cosicché il preteso danno da disservizio dovrebbe essere proporzionalmente ridotto a 2/88 della somma rivendicata in citazione, cioè 630 euro circa.

DIRITTO

L'odierno giudizio - riproposto dalla Procura contabile dopo che questa Sezione giurisdizionale (con sentenza n. 153/2016, confermata da Sez. II App., sentenza n. 293/2019) aveva ritenuto inammissibile la

precedente domanda per *mutatio libelli* tra invito a dedurre ed atto di citazione - ha ad oggetto il preteso danno da disservizio di 27.709,04 euro arrecato a Regione Lombardia da Forini Marcello e a Fossati Laura, chiamati a risponderne a titolo di dolo e in solido in conseguenza delle condotte illecite loro imputate nello svolgimento delle funzioni di responsabili dello Sportello informativo del FSE presso la Regione stessa.

Secondo l'accusa – sostenuta dal PM contabile sulla base delle risultanze e degli atti del procedimento penale celebrato per i medesimi fatti e concluso con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati – negli anni 2001-2003 i predetti convenuti, abusando dei loro poteri e in violazione dei doveri connessi alle funzioni esplicate per conto della Regione Lombardia, avrebbero indebitamente favorito, a fronte di consistenti compensi, alcuni enti di formazione accreditati – segnatamente: AICI FORM s.c.r.l. e AICI srl (in precedenza AICI Consult srl) - sia informandoli preventivamente della imminente pubblicazione dei bandi relativi ai finanziamenti pubblici, sia procurando loro documentazione falsa da allegare alle domande (accordi sindacali inesistenti) o da produrre in sede di rendicontazione (certificazioni redatte da revisore compiacente), sia avvisandoli di eventuali ispezioni e controlli che sarebbero stati effettuati di lì a poco. In tal modo, i due collaboratori regionali erano al centro di un vero e proprio sistema illecito incidente sia nella fase di aggiudicazione dei fondi destinati alla formazione professionale, sia nella rendicontazione finale delle spese.

Il suindicato pregiudizio erariale, pari a 27.709,04 euro, corrisponde, secondo la Procura, ai costi sostenuti dalla Regione per riesaminare gli atti di

tutti i procedimenti – complessivamente 88 progetti per corsi di formazione -
cui avevano preso parte AICI FORM s.c.r.l. e AICI srl (in precedenza AICI
Consult srl) in qualità di titolari o di gestori di alcune attività delegate da altri
enti, in modo da rimediare agli illeciti commessi da Forini e Fossati.

Ciò premesso, occorre esaminare *in primis* le eccezioni preliminari
sollevate dalla difesa dei convenuti.

*1- irritualità, inesistenza ed inefficacia dell'atto introduttivo del
giudizio, in quanto notificato a mezzo PEC al domicilio digitale del
difensore*

L'eccezione è da respingere.

In base all'art. 29, comma 1-*bis* del Codice di giustizia contabile, la
procura alle liti contenente l'elezione di domicilio rilasciata nella fase
preprocessuale ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con l'atto
di citazione. Nella fattispecie, pertanto, la notifica dell'atto introduttivo
effettuata a mezzo PEC al domicilio digitale dell'avv. Battaglia è valida ed
efficace, in quanto il legale era stato delegato alla rappresentanza e alla
difesa in relazione all'invito a dedurre con procure speciali sottoscritte dagli
odierni convenuti in data 12.3.2020.

2 – Eccezione di intervenuta prescrizione

L'eccezione non può essere accolta.

Innanzitutto, occorre puntualizzare che nel caso in discussione si è
chiaramente al cospetto di un occultamento doloso del danno, cosicché il
termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a
decorrere dalla data della sua scoperta (art. 1, comma 2, della legge 14

gennaio 1994, n. 20) e non – come sostenuto dalla difesa dei convenuti – da quella in cui si è verificato il fatto dannoso.

Infatti gli illeciti *de quibus*, benché siano stati commessi nel periodo 2001-2003, sono stati disvelati nella loro essenza e concreta qualificazione giuridica solo in seguito all'attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, con successiva apertura del procedimento penale: è dunque dalla richiesta di rinvio a giudizio del 13.2.2008, accolta dal GIP con ordinanza dell'1.12.2008 (giurisprudenza consolidata: tra le più recenti, *ex multis*, Sez. II^a App., sent. n. 285/2018; Sez. I^a App., sent. n. 238/2021) o, tutt'al più e andando a ritroso nel tempo, dalla ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 12 maggio 2004 nei confronti di Forini e Fossati che la pretesa risarcitoria poteva essere fatta valere dall'amministrazione creditrice o dal PM contabile. Ebbene, anche a considerare come *dies a quo* il 12.5.2004, la Regione Lombardia ha esercitato il proprio diritto entro il termine quinquennale mediante la costituzione di parte civile nel processo penale del 25.9.2008, così interrompendo il decorso della prescrizione per tutta la durata del procedimento (artt. 2943 e 2945 c.c.), chiuso con la sentenza n. 312/2013 della Corte di Appello di Milano in giudicato dall'1.6.2013.

Ne consegue che l'azione promossa dalla Procura contabile – la prima nel 2015, avente anch'essa ad oggetto il danno da disservizio (e non, come erroneamente sostenuto dalla difesa nella memoria di costituzione, “...relativa a tutt'altra fattispecie, fondata su presupposti e richieste risarcitorie diverse da quelle prospettate nel presente giudizio”) e conclusa

con sentenza n. 153/2016 di questa Sezione giurisdizionale che ha dichiarato inammissibile la domanda per *mutatio libelli* (confermata dalla sentenza n. 293/2016 della Sezione II^a App.), non preclusiva di una nuova domanda previo rinnovamento del procedimento di garanzia; la seconda con atto di citazione depositato il 25.9.2020 preceduta dall'invito a dedurre del 10.2.2020 – è stata esercitata nei termini.

3 – Merito

3.1 – Condotta illecita

I fatti illeciti contestati ai due convenuti, come emergenti dal quadro probatorio formatosi nel procedimento penale ed acquisito dal P.M. contabile, risultano sufficientemente accertati e dimostrati.

Si premette – con ciò replicando all'eccezione di violazione degli artt. 51 e 55 del C.g.c. per asserito mancato esercizio, da parte del PM contabile, di una autonoma attività istruttoria - che gli elementi a carico di Forini e Fossati ed esposti minuziosamente dalla Procura nell'atto introduttivo del giudizio, anche se derivanti da un processo penale che non si è concluso con sentenza di condanna (cosicché non è invocabile l'art. 651 c.p.p.), una volta acquisiti dal Procuratore contabili e depositati nel fascicolo processuale sono tuttavia suscettibili di autonoma valutazione e idonei a formare il libero convincimento del giudice nell'odierno giudizio amministrativo-contabile (art. 95 C.g.c.) e sono nel contempo vagliabili dalla difesa per poterne smentire le risultanze fattuali, invero assai chiare.

Ebbene, in base agli atti questo Collegio ritiene indubbia l'effettiva commissione, da parte degli odierni convenuti, delle contestate condotte *contra ius*.

Dalle dichiarazioni rese in sede penale dai coimputati Gallione Ezio (nei verbali di interrogatorio del 18.9.2003, del 23.9.2003 e del 24.9.2003 e nel corso dell'udienza dibattimentale del 29.9.2011), da Rantzer Lionella (nel verbale di interrogatorio del 19.9.2003 e nell'udienza dibattimentale del 29.9.2011) e da Praderio Dante (verbale di interrogatorio del 10.10.2003), nonché dai testi Florio Anna, Schiavo Vincenza, Giudici Francesca e Coletto Carlo Alberto (nell'udienza dibattimentale del 29.9.2011), emerge con evidenza che il Forini e la Fossati si sono resi promotori ed erano parte integrante di un sistema volto a favorire determinati soggetti accreditati in ambito regionale, consentendo loro di ottenere indebitamente e di gestire arbitrariamente i finanziamenti pubblici destinati alla formazione professionale.

Considerate attentamente le dichiarazioni e, soprattutto, i numerosi riscontri esistenti tra le stesse, corroborate altresì dalla documentazione contabile rinvenuta mediante le perquisizioni condotte dalla polizia giudiziaria ed esibita nel procedimento penale, il convincimento di questo giudice non si discosta dalle valutazioni dei fatti e degli elementi di prova operate dalla Procura regionale agente e dal giudice penale (il Tribunale di Milano in primo grado aveva emesso pronuncia di condanna e la Corte di Appello, pur dichiarando la prescrizione dei reati, aveva affermato espressamente che “...*gli elementi di prova evidenziati con chiarezza dal Giudice di prime cure ed appena indicati non lasciano dubbi circa la ricorrenza nella specie di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate per il conseguimento indebito di finanziamenti pubblici. Forini, Fossati [Gallione*

e Rantzer] hanno creato un sistema illecito, che inciderebbe sia nella fase di aggiudicazione dei finanziamenti, sia nella rendicontazione finale delle spese...” (sent. n. 312/2013).

Dal suindicato materiale probatorio – trattasi di elementi che il PM contabile ha acquisito nel corso della sua istruttoria, ha autonomamente valutato e poi ha allegato al fascicolo processuale - risulta dunque comprovato che i due responsabili dello Sportello informativo del FSE presso la Regione, in cambio di denaro “in nero”, informavano preventivamente AICI Form scarl (in cui avevano collocato, come socio e membro del collegio sindacale, Maccioni Giuseppe, marito di Fossati Laura) e, in precedenza, AICI Consult srl della imminente pubblicazione dei bandi, facevano approvare i finanziamenti dei progetti procurando falsa documentazione da allegare sia alle domande di partecipazione (accordi sindacali inesistenti, tramite il sindacalista Buongiovanni Nunzio), sia in sede di certificazione e rendicontazione delle spese (grazie al revisore contabile Praderio Dante), avvisavano in anticipo le predette società delle ispezioni e dei controlli effettuati dalla Regione.

3.2 – Danno da disservizio

Passando al pregiudizio economico del quale i due convenuti sono chiamati a rispondere in solido a titolo di responsabilità dolosa, giova ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti il danno da disservizio può essere prodotto da una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità e sulla materiale esecuzione del servizio pubblico. In tale prospettiva, sono state individuate alcune figure sintomatiche tipiche, tra le quali anche il danno per ulteriori

costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità del servizio o della funzione, legati per esempio allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale.

Ed è proprio tale fattispecie quella richiamata dall'attore, nella misura di 27.709,04 euro, corrispondente ai costi straordinari per le risorse, in termini di attività lavorativa del personale impiegato, che la Regione Lombardia ha dovuto utilizzare dal 2004 al 2010 per sottoporre a riesame - e per adottare, ove necessari, i provvedimenti correttivi - gli 88 progetti (con relativa documentazione) cui avevano partecipato le società illecitamente favorite da Forini e Fossati.

Il Collegio ben conosce l'orientamento giurisprudenziale, invocato dalla difesa, secondo il quale ai fini del risarcimento è necessario comprovare e documentare che la spesa per gli emolumenti corrisposti al personale che ha svolto i controlli sia effettivamente aggiuntiva ed estranea alle normali attività istituzionali.

Nella fattispecie, tuttavia, dal prospetto analitico trasmesso da Regione Lombardia alla Procura con nota prot. 4056/8.4.2015 (versata agli atti del fascicolo) si ricavano elementi sufficienti a far considerare i suddetti costi come straordinari e non riconducibili ad attività lavorativa fisiologica e come tale ordinariamente retribuita.

Innanzitutto, la circostanza che le verifiche siano state svolte a distanza di tempo dall'erogazione dei finanziamenti (avvenuta nel 2001-2003) porta a ritenere che siano stati riaperti procedimenti e riesaminate pratiche già chiuse, il che già di per sé costituisce un importante ed evidente indizio che vi sia stato un necessario reimpiego di risorse per ripetere attività

già espletate e concluse: ciò rappresenta non un controllo “fisiologico” della P.A., ma un controllo occasionato, dopo anni, da patologie comportamentali e tradottosi in un palese costo aggiuntivo, che indubbiamente non si sarebbe verificato se i due responsabili dello Sportello informativo del FSE avessero operato nel rispetto delle regole.

Inoltre, il fatto che le verifiche siano state svolte nell’arco temporale di ben sei anni (dal 2004 al 2010) e che nel corso di tale periodo risultino essere state utilizzate complessivamente 14 unità di personale (una o due per ciascun anno, tranne per il 2010, anno di chiusura degli accertamenti, che ha visto impegnati sei impiegati) per 212 giornate totali (quindi una media di 15 giornate a testa in 6 anni e di 2,5 giornate nel singolo anno), induce questo Giudice a ritenere che si è al cospetto non di mansioni ordinarie, bensì di una attività aggiuntiva, che giocoforza è stata organizzata diluendola nel tempo e ripartendola “a rotazione” tra i dipendenti della competente struttura regionale per tentare di ridurre il più possibile l’impatto negativo sui normali compiti di *routine* dell’ufficio.

Pertanto, l’invocato danno da disservizio si riferisce a costi relativi ad operazioni di indagine ed accertamento aventi carattere straordinario ed aggiuntivo, tali da aver creato all’andamento dell’attività amministrativa ordinaria un depotenziamento, sebbene attenuato grazie alle modalità con le quali le verifiche sono state gestite.

Infine, prive di pregio si reputano le argomentazioni della difesa per sostenere una riduzione dell’ammontare del risarcimento.

Infatti, circa la richiesta di ridurre il *quantum petitum* a 2/88 di 27.709,04 euro basata sul richiamo alla precedente sentenza n. 153/2016 di

questa Sezione, si fa presente che l'affermazione contenuta nella motivazione di quella decisione evidenziava solo la rilevata discrasia tra invito a dedurre (nel quale si contestava il danno da disservizio relativamente a due soli progetti) e l'atto di citazione (che invece si riferiva a 88 progetti). Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, le contestazioni del P.M. si sono orientate fin dalla fase preprocessuale di garanzia sul pregiudizio causato dalla necessità di riesaminare tutti i progetti in cui erano state coinvolte AICI FORM scarl, e AICI srl e AICI Consult srl.

Infine, va respinta anche la domanda di applicazione del potere riduttivo, poiché questo non è notoriamente esercitabile nei casi di responsabilità dolosa secondo marmorea giurisprudenza di questa Corte.

In conclusione, la domanda attorea va accolta e Forini Marcello e Fossati Laura vanno condannati, in solido, a risarcire a Regione Lombardia la somma di 27.709,04 euro, oltre rivalutazione dal 2010 (data terminale delle attività di riesame dei progetti svolte dall'Amministrazione) ad oggi e interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna in via solidale **FORINI Marcello Franco Renato**, nato a Milano il 16.6.1951 (cod. fisc.: FRNMCL51H16F205S) e **FOSSATI Laura Simona** nata a Vigevano (PV) il 10.5.1971 (cod. fisc.: FSSL71E50L872X), al pagamento, in favore di

